

**CAPITOLATO DI POLIZZA
DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)**

Contraente: COTRAL PATRIMONIO SPA
Via Bernardino Alimena, 105 00173 Roma

Assicurato: COTRAL PATRIMONIO SPA, anche nell'interesse di COTRAL spa

Decorrenza: ore 24.00 del 31 dicembre 2016

Scadenza: ore 24.00 del 31 dicembre 2019

Sommario

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE	4
DEFINIZIONI.....	5
Art. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
1.1 PROVA DEL CONTRATTO.....	6
1.2 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE.....	6
1.3 VARIAZIONI DEL RISCHIO	7
1.4 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI.....	7
1.5 ALTRE ASSICURAZIONI	8
1.6 ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE	8
1.7 OBBLIGO DELLA SOCIETA' A FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO	8
1.8 COMPETENZA TERRITORIALE – FORO COMPETENTE	8
1.9 GESTIONE DELLE VERTENZE	9
1.10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	9
1.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	9
1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	9
1.13 VALIDITA' DELLE NORME DATTILOSCRITTE	9
1.14 BENI DI TERZI – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA	10
1.15 DEROGA ADEGUAMENTO DEL PREMIO ANNUALE	10
1.16 CLAUSOLA BROKER	10
1.17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	10
1.18 VARIAZIONI DEL RISCHIO	11
1.19 DIMINUZIONE DEL RISCHIO	11
1.20 DENUNCIA DEL SINISTRO	12
1.21 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	12
1.23 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE PREMIO.....	12
Art. 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)	14
2.1 INCENDIO.....	14
2.2 ESCLUSIONI.....	14
2.3 EVENTI ATMOSFERICI	14
2.4 EVENTI SOCIO POLITICI.....	15

2.5	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE.....	15
2.6	MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI	15
2.7	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO	16
2.8	ACCORDO SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO	17
2.9	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	17
2.10	ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE.....	17
2.11	FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	17
2.12	CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	17
2.13	FORMA TARIFFARIA	17
ART. 3	– GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI	18
3.1	CRISTALLI	18
3.2	SPESE DI IMMATRICOLAZIONE	18
3.3	TRAINO A SEGUITO DI SINISTRO INDENNIZZABILE	18
3.4	RECUPERO DEL VEICOLO	18
3.5	PERDITA DELLE CHIAVI DEL VEICOLO	18
ART. 4	– DETERMINAZIONE DEL PREMIO	19

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

COTRAL / COTRAL PATRIMONIO, è una organizzazione strutturata per la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone, nonché di altre attività connesse e strumentali ai servizi stessi o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione.

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, a COTRAL / COTRAL PATRIMONIO competono dunque la pianificazione, la gestione ed il controllo:

- dei servizi pubblici di trasporto di linea, urbani nell'ambito della Regione Lazio per i quali si rendesse necessario l'istituzione di servizi urbani, continuativi o stagionali, gestiti anche attraverso apposite convenzione con gli Enti interessati;
- dei servizi pubblici di linea che colleghino località poste anche al di fuori del territorio della Regione Lazio

Sempre per il perseguimento dei sui fini istituzionali, COTRAL / COTRAL PATRIMONIO può inoltre:

- svolgere o far svolgere servizi di noleggio con autobus, servizi fuori linea, servizi di trasporti pubblico o privato di persone e merci;
- svolgere o far svolgere servizi scolastici e per portatori di handicap;
- eseguire attività di autoriparazione per le manutenzioni dei propri automezzi e anche per conto di terzi;
- esercitare o far esercitare servizi di rimozione veicoli, di gestione dei parcheggi nonché attività consimili comunque volte al servizio della mobilità ed al pieno utilizzo del personale e dei servizi disponibili;
- realizzare e gestire impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto.

COTRAL / COTRAL PATRIMONIO può promuovere o partecipare a società aventi come scopo l'esercizio di attività connesse o strumentali al trasporto pubblico, comprese le attività elencate nel presente articolo, qualora ciò si renda opportuno o necessario per un più efficace ed economico svolgimento di tale stessa attività.

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", in "sub affidamento" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

Si precisa che l'insieme di garanzie oggetto del presente capitolato si intendono operanti anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuove Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad eventuali sub affidatari del servizio.

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione: COTRAL PATRIMONIO S.p.A. Assicurato: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto di assicurazione: COTRAL PATRIMONIO S.p.A., e COTRAL SPA
Compagnia:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
Broker:	Intermediario assicurativo iscritto nella sezione B) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi tenuto dall'IVASS, eventualmente incaricato della gestione della polizza in seguito all'attivazione della "clausola broker".
Contraente ed assicurato — rispettive attività	<p>COTRAL Patrimonio S.p.A. svolge una serie di servizi per conto di COTRAL spa, tra cui la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione, è proprietaria della flotta di autobus utilizzati da COTRAL spa, che svolge il servizio di Trasporto Pubblico Locale extra urbano sulla base di un contratto di servizio con la Regione Lazio</p> <p>COTRAL PATRIMONIO spa, pertanto, sottoscrive la presente polizza in qualità di società proprietaria della flotta utilizzata sulla base di un contratto di usufrutto da COTRAL spa, che invece riveste, nell'ambito del presente contratto, la funzione di assicurato in quanto esercente il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL).</p>
Premio	La somma comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scoperto	La percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta l'assicurazione
Indennizzo	La somma che la società eroga all'assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
Incendio	La combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi.

Art. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e della succursale della compagnia che concede la copertura assicurativa

1.2 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31 Dicembre 2016 e scadrà alle ore 24 del 31 dicembre 2019. Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo. La Compagnia, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza si impegna tuttavia a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso, per la durata massima di 180 giorni qualora, alla cessazione del presente contratto, non sia intervenuta la stipulazione di una nuova polizza. Decorso tale ulteriore termine la garanzia si intenderà definitivamente cessata. L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. e la Compagnia è tenuta a rilasciare un apposito documento da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; tuttavia, qualora la Compagnia abbia concesso una mora di pagamento in deroga all'art. 1901 c.c. 1° comma, fermo restando che è in ogni caso garantita la copertura assicurativa per 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente, a parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 30 giorni dalla stipula del contratto per la prima annualità, e dalla decorrenza della garanzia per l'annualità successiva;
- b) la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro 10 giorni antecedenti la decorrenza della garanzia assicurativa; la Compagnia, nei casi in cui ragioni di natura organizzativa non consentano di emettere nei tempi stabiliti il documento di cui alla precedente lettera hanno facoltà di rilasciare un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dalla Compagnia attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) rappresentativo della quietanza di pagamento del premio e comunque di efficacia della garanzia assicurativa;
- c) La Compagnia si impegna a concedere, a richiesta del Contraente, la possibilità di dilazione del pagamento del premio su base quadrimestrale, senza oneri aggiuntivi, ferma restando l'efficacia della copertura assicurativa per l'intero periodo di assicurazione stabilito.
- d) Ai sensi dell'art. 1, c. 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e

previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; quanto sopra, quando i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della l. 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite, di cui all'art. 26, c. 3, della l.23 dicembre 1999, n. 488.

I premi potranno essere pagati direttamente alla Direzione della Compagnia, mediante bonifico bancario secondo le indicazioni operative che saranno fornite per iscritto al Contraente.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Compagnia da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del d. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Compagnia. Nel caso in cui i veicoli assicurati siano stati dotati di strumenti tecnologicamente in grado di effettuare attività di prevenzione e controllo dei rischi, anche per rafforzare la sicurezza attiva e passiva dei veicoli assicurati e del relativo rischio assicurativo, e tali strumenti siano in grado di incidere sulla misura della frequenza dei sinistri e sul loro costo medio in modo da ottenere una riduzione del rapporto sinistri a premi, i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti, ad una riduzione dei premi convenuti alla prima scadenza annuale utile. Si conviene inoltre che il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà dei beni assicurati, anche singolarmente, totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo di comunicazione all'assicuratore, ove il veicolo assicurato mantenga la sua destinazione d'uso ai fini dell'esercizio della concessione di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della flotta di veicoli oggetto della presente assicurazione.

1.4 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza

aggravante si è verificata.

Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema di locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

1.5 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate. Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.

1.6 ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del Contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

1.7 OBBLIGO DELLA SOCIETA' A FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Compagnia, con cadenza trimestrale, è tenuta a fornire al Contraente le statistiche dei sinistri, così suddivisi:

- sinistri denunciati
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia la definizione e chiusura di ogni sinistro. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

1.8 COMPETENZA TERRITORIALE – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto, il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria

dove ha sede l'Assicurato e/o il Contraente.

1.9 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. La Compagnia si impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte. La Compagnia su richiesta del Contraente, può assumere la gestione dei sinistri attivi alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in economia presso le officine interne dell'Assicurato o del Contraente non vi è l'obbligo di fatturazione (art. 2 comma 2 n. 5 del d.P.R. 623/72) e che, pertanto vi è esonero di trasmettere la fattura all'assicuratore. La Compagnia ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. Resta comunque ferma la possibilità del Contraente e del conducente imputato di affidare la difesa dei conducenti stessi anche a legali e tecnici di propria fiducia e a proprie spese. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

1.10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telefax, e-mail, pec od altro mezzo.

1.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le Parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

1.13 VALIDITA' DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta

dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione.

1.14 BENI DI TERZI – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo di procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

1.15 DEROGA ADEGUAMENTO DEL PREMIO ANNUALE

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, la Società si impegna a mantenere fermo il premio base di riferimento di polizza per tutta la durata del contratto, salvo le eventuali variazioni di cui all'art 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. .

1.16 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente incarica Willis Italia S.p.A della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di broker ai sensi della L.792/84, come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta dai medesimi alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ciò premesso, la corresponsione del premio effettuata al broker nei termini contrattualmente previsti deve intendersi come effettuata alla Società.

1.17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati

all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

1.18 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Compagnia. Nel caso in cui i veicoli assicurati siano stati dotati di strumenti tecnologicamente in grado di effettuare attività di prevenzione e controllo dei rischi, anche per rafforzare la sicurezza attiva e passiva dei veicoli assicurati e del relativo rischio assicurativo, e tali strumenti siano in grado di incidere sulla misura della frequenza dei sinistri e sul loro costo medio in modo da ottenere una riduzione del rapporto sinistri a premi, i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti, ad una riduzione dei premi convenuti alla prima scadenza annuale utile. Si conviene inoltre che il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà dei beni assicurati, anche singolarmente, totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo di comunicazione all'assicuratore, ove il veicolo assicurato mantenga la sua destinazione d'uso ai fini dell'esercizio della concessione di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della flotta di veicoli oggetto della presente assicurazione.

1.19 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.20 DENUNCIA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'art. 1913 C.C. in caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Compagnia per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio competente.

1.21 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente contratto di assicurazione copre la flotta degli autobus, di proprietà di Cotral Patrimonio S.p.A., in usufrutto a Cotral S.p.A. per l'esercizio del Trasporto Pubblico Locale, nell'ambito del territorio regionale, come da elenco allegato, e viene prevista la possibilità che Cotral S.p.A. possa inserire in copertura anche eventuali autoveicoli di sua proprietà.

E' in corso un processo di riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale che comporterà nel corso del 2016 il cambio di titolarità della proprietà degli autoveicoli assicurati e dell'interesse all'assicurazione, più in particolare è previsto che la titolarità dei mezzi verrà assunta da Cotral S.p.A. con il definitivo superamento di Cotral Patrimonio S.p.A. In considerazione di quanto sopra indicato, la procedura avviata da Cotral Patrimonio potrà essere trasferita e/o conclusa da Cotral spa ed i contratti continueranno ad avere efficacia per Cotral S.p.A.

1.22 PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' IN ASSOCIAZIONE

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici associate nella forma indicata in fase di offerta (RTI o consorzio o coassicurazione):

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione:

È ammessa la coassicurazione purché legata da vincolo solidale in deroga all'art.1911 del codice civile.

1.23 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE PREMIO

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni stabilite per veicoli di simile tipologia e caratteristiche, secondo quanto convenuto inizialmente nel presente contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo le medesime condizioni di assicurazione del veicolo precedentemente escluso;

- le esclusioni di veicoli saranno comunicate dal Contraente o dall'Assicurato a mezzo fax o email con l'indicazione della targa del veicolo da escludere dalla copertura assicurativa. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24,00 dalla comunicazione di esclusione trasmessa dalla Contraente o dall'Assicurato alla Compagnia.

L'uscita di garanzia dei veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, è ammessa solo in conseguenza di furto, vendita, demolizione, cessazione dalla circolazione, esportazione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada o uscita definitiva fine esercizio. L'uscita di garanzia ha effetto dalla data di esclusione indicata nel file appositamente predisposto dall'Impresa ed inviato dal Contraente.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento, se concordato. Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.

Analogamente, eventuali riduzioni di premio derivanti dalla regolazione sono riconosciute al contraente a compensazione di eventuali premi per i periodi di garanzia successivi o versati con bonifico alla contraente entro 60 giorni dalla scadenza del contratto.

Art. 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente nel "libro matricola", la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato quali a titolo di esempio, eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto, i dispositivi di bordo installati facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbano ed extraurbano, contro i rischi di:

2.1 INCENDIO

La Compagnia copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione.

L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine, da combustione spontanea (anche senza sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio anche esterni al mezzo, nonché ai guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché l'inquinamento accidentale.

Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall'Assicurato. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei terzi responsabili del sinistro;

Sono altresì comprese le spese di sgombero dei residui del sinistro.

Sono compresi, per gli automezzi azionati da motore a benzina, nafta, gasolio o gpl anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio.

2.2 ESCLUSIONI

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- a. Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività
- b. Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2.3 EVENTI ATMOSFERICI

La Compagnia risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti, sprofondamento di strade, allagamenti, maremoto, crollo di edifici e manufatti in genere, straripamenti, mareggiate, valanghe e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre.

La Compagnia in nessun caso pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione, somma maggiore al 50% del capitale assicurato per l'intero parco automezzi.

2.4 EVENTI SOCIO POLITICI

La Compagnia risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Compagnia in nessun caso pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione, somma maggiore al 50% del capitale assicurato per l'intero parco automezzi.

2.5 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

A parziale deroga dell'art. 1916 c.c. la Compagnia rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

2.6 MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Compagnia entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia, salvo nel caso di presentazione del modulo CID, deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie Incendio:

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite o quanto riportato sulle commesse di lavorazione per lavori eseguiti in economia.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Compagnia dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Compagnia i residui del sinistro per almeno sette giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Compagnia non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di sette giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere l'esercizio del pubblico servizio.

2.7 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) In caso di danno totale la Compagnia rimborsa nel limite del capitale assicurato e nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese dalla data di prima immatricolazione, sarà adottata la "tabella di svalutazione" di cui sotto.

TABELLA DI SVALUTAZIONE

Età compiuta (mesi)	Svalutazione veicolo
0 - 12	0,0%
12 - 36	25%
36 - 48	35%
48 - 60	50%
oltre 60	65%

b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

Nel caso in cui la Compagnia non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. 6 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

2.8 ACCORDO SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

2.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Compagnia nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art. 6 della presente Sezione.

2.10 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia RCA.

2.11 FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione, non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia, scoperti o limiti di indennizzo.

2.12 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati, se necessari: targa, dati identificativi del veicolo, potenza fiscale, numero totale posti a sedere (compreso il conducente).

2.13 FORMA TARIFFARIA

L'assicurazione relativa alla presente Sezione è prestata assumendo come capitale assicurato il valore di acquisto del mezzo al quale viene applicata la tabella di svalutazione di cui all'art. 2.7 della presente sezione.

ART. 3 – GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

3.1 CRISTALLI

La Società rimborsa le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli installati sui veicoli assicurati a seguito di rottura determinata da causa accidentale o a fatto di terzi quanto l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e con il massimo di Euro 30.000,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti e comprende anche le spese di riparazione o installazione dei nuovi cristalli.

3.2 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

Qualora il Contraente o l'assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato per distruzione a seguito di sinistro, la Compagnia garantisce il rimborso pari a:

- All'importo massimo di Euro 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o passaggio di proprietà di altro mezzo dello stesso tipo;
- All'importo di 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

La garanzia non opera qualora l'assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal PRA.

3.3 TRAINO A SEGUITO DI SINISTRO INDENNIZZABILE

La Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute per il traino del veicolo danneggiato in modo da non essere in condizioni di circolare autonomamente, fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla sua carrozzeria di fiducia.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro.

3.4 RECUPERO DEL VEICOLO

La Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute per il recupero del veicolo qualora risulti danneggiato in modo tale da:

- Dover essere sollevato e trasportato
- Dover essere sollevato e poi trainato
- Dover essere rimesso sulla sede stradale

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro.

3.5 PERDITA DELLE CHIAVI DEL VEICOLO

La compagnia rimborsa le spese documentate sostenute per lo smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato. La garanzia opera previa presentazione di regolare fattura ed è prestata fino alla concorrenza di Euro

200,00 per sinistro.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'Allegato **ELENCO VEICOLI RCA** recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- **Art. 2 – Norme che regolano l'assicurazione C.V.T.**
- **Art. 3 – Garanzie aggiuntive sempre operanti**

Determinazione del premio

Il premio viene determinato in base al valore dei mezzi relativo allo stato di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base alle variazioni intervenute, per inclusioni / esclusioni di veicoli prima della data di effetto della presente assicurazione.

Valore complessivo assicurato	Tasso imponibile ‰	Premio imponibile complessivo	Imposte	Premio lordo totale

Nota

Si desidera evidenziare che attualmente il parco mezzi di Cotral è costituito da n. 1558 veicoli circolanti e si prevede un ingresso di nuovi mezzi, pari a n. 25 autobus/ mese, a decorrere da ottobre p.v., per la durata di 12 mesi (totale circa 300 mezzi).

I nuovi mezzi sostituiranno altrettanti autobus di più vecchia generazione.

Il valore medio dei nuovi bus è di € 200.000,00 ca..

I nuovi mezzi saranno dotati di Sistemi Informativi di Bordo (ITS) rilevanti ai fini del contenimento dei fattori di rischio (si veda pag. 18, art. 8 del documento "Allegato 9_capitolati bus parte II")

In particolare, la videosorveglianza a bordo è prevista in tutti gli autobus in corso di acquisizione.

Qualora Cotral riterrà di inserire a bordo dei mezzi esistenti alcuni Sistemi Informativi, dovranno rispettare i parametri tecnici previsti nel capitolato speciale di cui sopra.

Ad oggi, tutti i mezzi Cotral sono dotati di cronotachigrafo digitale.